

SENTENZA CORTE DI APPELLO DI MILANO N. 1251 2026 –  
N. R.G. 00001932 2025 DEPOSITO MINUTA 23 04 2026  
PUBBLICAZIONE 24 04 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI  
MILANO

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

*AVV\_NOTAIO NOME COGNOME* Presidente

*AVV\_NOTAIO NOME COGNOME*

Consigliere

*AVV\_NOTAIO NOME COGNOME*

Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1509/2024, pubblicata il 18/12/2024,

## TRA

(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale in *INDIRIZZO*, con il patrocinio dell'*AVV\_NOTAIO*, presso lo studio del quale in *INDIRIZZO*, elettivamente domiciliata, giusta delega in atti; P.

-APPELLANTE-

# CONTRO

( C.F.

), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale in *INDIRIZZO* , con il patrocinio dell'*AVV\_NOTAIO*, presso lo studio del quale in *INDIRIZZO* Milano elettivamente domiciliata, giusta delega in atti; P.

-APPELLATA-

OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1509/2024, pubblicata il 18/12/2024 , in materia di ' Cessione dei crediti '.

Causa assegnata in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore in data 14.4.2026 e poi decisa nella Camera di Consiglio del 22.4.2026 sulle seguenti

## CONCLUSIONI:

TABLE

€ 139.872,54 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si producono sub doc. 1A e sub doc. 1B

Gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale , 'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. N. 231/02 come novellato dal D. Lgs. N. 192/12 e -con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture - scadenza sopra riportata sino al saldo;

gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;

gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub doc. 2A e 2B, interessi 'determinati nella misura degli interessi legali di mora' ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo

a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna 'Data Scadenza') sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata in primo grado e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' di cui agli elenchi prodotti sub doc. 2A e 2B, che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione

gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata e riconosciuta in primo grado , che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione

€ 12.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 314 fatture costituenti la sorte capitale originariamente azionata,

€ 370.329,21 a titolo di ulteriori interessi di mora ulteriori, appunto, rispetto a quelli relativi alla sorte capitale -in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata

gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione

€ 7.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 196 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A;

€ 34.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di moltiplicato per ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito,

condannare l' al relativo pagamento in favore di oltre alle spese di primo grado  
· IN *INDIRIZZO* : accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della diversa somma

ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici, note debito e

somme ai sensi dell'art. 6 comma 2<sup>^</sup> D. Lgs. n. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;

IN OGNI CASO : con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive. '

Per :

' La Convenuta Appellata, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, richiamando integralmente le difese svolte con proprio atto di costituzione e la relativa documentazione prodotta, con la presente precisa le proprie conclusioni come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e che di seguito si riportano integralmente:

Voglia questa Ill.ma Corte D'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o produzione, così giudicare:

-in via principale, in riforma e modifica della prima decisione, rigettare ogni domanda e richiesta di, per essere infondata, in fatto ed in diritto, priva di riscontro e prova, soprattutto in relazione ai contratti scritti tra e *RAGIONE SOCIALE*, con ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza del Tribunale; Parte

-in via subordinata, respingere ogni avversaria richiesta e l'appello siccome inammissibili, insussistenti, infondati in fatto ed in diritto;

con vittoria e liquidazione di spese, anche forfettarie, e competenze di lite, del primo e del secondo grado. '

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito anche solo , conveniva in giudizio la (di deducendo, in primo luogo di essersi resa e dunque di vantare nei Part

seguito anche solo o l ' cessionaria, in virtù di un contratto di cessione di crediti pro-soluto confronti della convenuta i seguenti crediti:

€ 1.116.826,32 per sorte capitale, portati dalle fatture sub docc. 3A e 3B (somma ridotta, in sede di note conclusive in primo grado, depositate ex art 281 sexies c.p.c., ad €178.202,63);

del corrispettivo degli interessi moratori, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a ., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo per €50.044,06;

degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sia sulla predetta sorte capitale sia sugli interessi moratori maturati sulla sorte capitale;

€ 12.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata;

€ 370.329,21 a titolo di ulteriori interessi di mora rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;

degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;

€ 7.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture, il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;

€ 34.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati da ulteriori fatture.

Part

ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Sulla base di queste premesse, chiedeva, in via principale, la condanna di al pagamento di tutto quanto richiesto, e, in subordine, instava, in ogni caso, per la condanna della convenuta al pagamento delle suddette somme, a titolo di indennizzo per

Si è costituita l'attrice contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto delle domande, eccependo la nullità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice (per mancanza di titolarità e acquisto dei crediti, per mancata notifica e accettazione, per crediti non cedibili, ecc.) nonché l'infondatezza dell'avversa domanda, in quanto basata su crediti non documentati o contestati ovvero già regolarmente pagati o comunque non dovuti o per forniture viziate o relativi a fatture non trasmesse nelle modalità previste in formato elettronico, tramite il e comunque la non debenza di interessi e somme richieste ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002, ed infine l'inammissibilità della domanda svolta ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Instaurato il contraddittorio e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 – co. VI – c.p.c., trovava ingresso la CTU.

La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, poi trattenuta la causa in decisione e quindi rimessa sul ruolo istruttorio per la necessità di chiedere chiarimenti al C.T.U. Espletato l'incombente, la causa passava nuovamente in decisione.

Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Busto Arsizio, in data 18.12.2024 così provvedeva: ' 1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, 2) condanna

, in persona del l.r. p.t., al pagamento, in favore di in persona del l.r. p.t., della somma di €20.632,03 a titolo di sorte capitale;

3. condanna parte

convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, degli interessi di mora da calcolarsi sull'importo capitale di €20.632,03 ex artt. 2 e 5 D. Lgs. N. 231/2002, maturati dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo; 4) rigetta tutte le altre domande formulate; 5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di c.t.u. '.

A sostegno della rassegnata decisione, il Tribunale ha così motivato:

-in merito alle eccezioni sollevate da circa la nullità dell'atto di citazione e la mancanza di legittimazione attiva della società attrice, sebbene nell'atto di citazione non risultassero, compiutamente e puntualmente determinate le produzioni documentali relative alle singole voci di credito e alla relativa quantificazione, ad avviso del Tribunale non si ravvisavano gli estremi per una sanzione processuale così grave come quella invocata dalla convenuta, avendo comunque parte attrice esposto e descritto i fatti posti a sostegno della domanda stessa, sì da consentire alla controparte di adeguatamente contraddire; quanto all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di sollevata dalla convenuta, il Tribunale evidenziava, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (v. ex multis Cass.21925/2015; Cass.14468/2008; Cass.355/2008; Cass.11321/2007) che, nel caso in esame, doveva comunque ritenersi provata la legittimazione della a seguito dell'attività istruttoria svolta, avendo la stessa comprovato di essere successore dei crediti de quibus : e ciò anche perché l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della (a causa del rifiuto delle cessioni ai sensi dell'art.106 D. Lgs. n. 50/16 (già art. 117 D. Lgs. n. 163/06) e della mancata accettazione delle cessioni ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 70 R.D. n.2440/1923) doveva ritenersi non provata, non avendo fornito prova della mancata accettazione (e/o della relativa notifica) o del proprio rifiuto dei prodotti medici/farmaceutici forniti dalle società cedenti e da cui traevano origine i crediti de quibus , non dovendosi, peraltro, tralasciare che l'aveva sempre ricevuto, accettato e pagato le precedenti forniture derivanti dagli stessi contratti ceduti. Infine, il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione per la presenza di clausola contenente il divieto di cessione dei crediti, non avendo la parte convenuta offerto alcun riscontro probatorio a supporto di detta eccezione. Difettava, da ultimo, la prova che i contratti dai quali derivavano i crediti ceduti fossero ancora in corso di esecuzione o di vizi della merce indicata nelle fatture azionate o, ancora, la previsione, a pena di invalidità, dell'impiego della piattaforma elettronica ; Part

-nel merito, doveva rilevarsi come, seppur parte attrice fosse onerata della puntuale deduzione e prova dei presupposti costitutivi della propria pretesa (contratti di cessione

del credito con riferimento ad ogni credito azionato nel presente giudizio, ordinativi e consegna della merce, fatture, ecc.) pur tuttavia, all'uopo, aveva prodotto documentazione 'allegata in maniera poco ordinata e chiara e la maggiore difficoltà riscontrata nello sviluppo del quesito è stata quella di ricostruire tutti gli allegati, suddividerli, abbinarli alla documentazione pertinente e rinvenire ogni documento richiesto' (così il C.t.u. a pag. 7 della propria relazione dep. il 06.12.2022), circostanza, del resto, tempestivamente eccepita da parte convenuta. Ad ogni modo, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario aveva provveduto in primis a verificare l'esistenza delle fatture azionate, dei relativi ordinativi, dei documenti di trasporto e dei pertinenti contratti di cessione del credito, riepilogandoli negli allegati denominati 'punto 1.1 allegato 14A e punto 1.1 allegato 14B', e, successivamente, aveva detratto tutti gli importi che non avevano trovato valido riscontro documentale, determinando il credito residuo vantato da parte attrice in linea capitale come da allegato 'punto 1.2 allegato 14 B', concludendo, a seguito delle osservazioni depositate dal Ctp nell'interesse di parte convenuta, che il credito ammontasse ad € 27.525,40 (cfr. pag. 9 della CTU.), quantificando nell'allegato denominato 'punto 2.1' gli interessi di mora. Il consulente aveva, poi, concluso che la domanda degli interessi di mora sul tardivo pagamento di crediti diversi da sorte capitale (Note di debito) andasse reietta in quanto non risultavano prodotte le 5.834 fatture sottostanti alle note di debito (cfr. pag. 11 della CTU). Il consulente, inoltre, aveva ritenuto non sussistere il presupposto per il riconoscimento in favore di parte attrice di alcun altro tipo di interesse (anatocistici, ecc.) (v. conclusioni nella relazione dep. il 6.12.22 e successivi chiarimenti dep. il 22.4.24);

-la parte convenuta aveva rilevato l'erroneità della quantificazione svolta dal C TU per la sorte capitale per una serie di motivi evidenziati tempestivamente dal proprio consulente di parte e ribaditi nei propri atti successivi, di talché il Tribunale ha ritenuto i rilievi di fondati solo in relazione alla fattura *RAGIONE\_SOCIALE* (oggi *RAGIONE\_SOCIALE*) n. 2002025886 dell'importo originario di € 20.655,40, in quanto la stessa parte attrice, negli allegati al foglio di precisazione delle conclusioni prodotti in data 13.10.2023 (circostanza ribadita anche negli allegati alle note conclusive dep. il 15.10.2024) aveva indicato quale proprio credito residuo solo l'importo di € 13.762,03 (e non più quello originario) (cfr. pag.6 dell'allegato B), dovendosi, pertanto, ritenere riconosciuta da parte di la non debenza da parte di anche dell'importo di € 6.893,37. Part

Sulla base di queste premesse, il Tribunale è pervenuto alla riduzione del credito residuo di € 27.525,40, come quantificato dal CTU, nella misura di ulteriori € 6.893,37, sicché il debito effettivo di ASST nei confronti di per capitale

ammontava ad €20.632,03, stabilendo altresì che gli interessi di mora ex artt. 2 e 5 D. Lgs. N. 231/2002, maturati dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, andavano quindi calcolati su tale somma residua. Part

Il primo Giudice ha poi ritenuto che nessuna delle altre domande avanzate da potesse essere accolta, per le motivazioni indicate dal CTU. nella propria relazione e nei successivi chiarimenti e comunque perché doveva evidenziarsi come la parte attrice non avesse indicato (o chiaramente dedotto, anche a seguito di contestazione) quando e per quali fatture sarebbero avvenuti i pagamenti, con la conseguenza che, in difetto di imputazione, non era dato sapere sino a quando dovessero essere calcolati gli interessi moratori richiesti sull'originario credito da essa vantato per sorte capitale. Part

Il Tribunale evidenziava altresì che: dunque, non ha compiutamente assolto l'onere probatorio, limitandosi ad effettuare un rinvio generico alla propria copiosa ed intricata documentazione e lasciando al giudicante, in un simile contesto documentale, di svolgere un'indagine officiosa in contrasto con il principio dispositivo su cui si basa il processo civile ed in contrasto con l'art.112 c.p.c. e che: ' Infine, non può essere riconosciuto in favore dell'attrice la domanda di risarcimento del danno relativo ai costi di recupero del credito previsto dall'art.6, d.lgs. n. 231/2002 nella misura di €40,00 per ogni fattura pagata in ritardo, essendo, ai sensi della citata disposizione, l'importo forfettario in questione dovuto 'quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore' (comma 2). Ed invero, secondo quanto meglio chiarito dai considerando 19 e 20 della direttiva 2011/7/UE, 'il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero' e 'oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe poter esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore'. Ebbene, come si può notare, il risarcimento minimo di cui sopra presuppone che siano stati sostenuti dei costi di recupero degli importi pagati in ritardo (cfr., sui costi di recupero, sentenza CGUE 13.09.2018, pojišťovna, causa C -287/17), ma nel caso di specie non è stato nemmeno allegato che gli originari creditori avessero sostenuto costi di recupero -di sollecito o anche solo amministrativi o interni -, né ciò si può affatto presumere. Infine, va anche rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento proposta tempestivamente in via subordinata dalla società attrice. Sull'argomento si ritiene di doversi conformare all'insegnamento delle Sezioni Unite della Parte

Cassazione (cfr. Cass. S.U. 33954/2023) per cui 'ai fini del rispetto della regola di

sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico'. Ebbene, nella fattispecie esaminata non si può che aderire alla soluzione fornita dalla Suprema Corte, restando così preclusa la possibilità di agire ex art. 2041 c.c. vertendosi in caso di carenza di prova'. Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello esponendo doglianze che, nel loro insieme, possono essere così riassunte, avendo l'appellante fatto riferimento in più punti sempre a motivi indicati con il 'primo motivo' e che, in ogni caso concernono l'integrale contenuto della statuizione qui impugnata.

In particolare:

-l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avrebbe allegato e provato in modo specifico e intelligibile gli elementi costitutivi della domanda e deduce che la sentenza è, in primo luogo, censurabile per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e degli artt. 163, 183 c.p.c., 189 - 190 c.p.c; Part

-deduce inoltre l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di sul presupposto dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio, avendo ritenuto che le produzioni documentali – come effettuate dalla parte attrice in primo grado – non avrebbero consentito al giudice il relativo esame, sul presupposto che si tratterebbe di documenti depositati in modo non intelligibile, così incorrendo nella violazione degli artt. 115-116 nonché 163 e 183 comma 6<sup>a</sup> c.p.c.; Part Part

-ancora l'appellante si duole del mancato riconoscimento degli interessi anatocistici, degli ulteriori interessi di mora (relativamente ai quali erano state prodotte le Note Debito unitamente ai dettagli di calcolo), del mancato accoglimento della domanda di condanna dell' per i crediti azionati relativamente al disposto dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 231/02 e successive modifiche, in particolare del mancato accoglimento della domanda di condanna della controparte alla rifusione del costo di € 40,00 per il recupero dei crediti pagati in ritardo, diritto riconosciuto, oltre che dalla giurisprudenza nazionale da quella della *RAGIONE SOCIALE*.G.E ampiamente richiamata in atti;

-infine, si duole del rigetto della domanda di condanna della controparte, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Part

ha pertanto concluso come in epigrafe. Part

Si è costituita in giudizio l' chiedendo, in principalità, il rigetto dell' appello e riproponendo gli argomenti difensivi già sviluppati in primo grado.

Instaurato il contraddittorio, la causa, chiamata in trattazione scritta, veniva assegnata in decisione innanzi al Collegio, con ordinanza del Consigliere Istruttore in data 14.4.2026, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e poi decisa nella camera di consiglio del 22.4.2026.

&&&

L' appello proposto da è infondato e va , nel suo complesso, disatteso.

In via preliminare, non può questa Corte esimersi dall' effettuare qualche necessaria considerazione.

Il comportamento processuale di è stato opportunamente stigmatizzato dal Tribunale, allorché si è così espresso: ' ... seppur parte attrice fosse onerata della puntuale deduzione e prova dei presupposti costitutivi della propria pretesa (contratti di cessione del credito con riferimento ad ogni credito azionato nel presente giudizio, ordinativi e consegna della merce, fatt ure, ecc.) pur tuttavia, all'uopo, aveva prodotto documentazione 'allegata in maniera poco ordinata e chiara e la maggiore difficoltà riscontrata nello sviluppo del quesito è stata quella di ricostruire tutti gli allegati, suddividerli, abbinarli alla documentazione pertinente e rinvenire ogni documento richiesto' (così il C.t.u. a pag. 7 della propria relazione dep. il 06.12.2022) '.

Osserva quindi la Corte che, in verità, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che le allegazioni fornite con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si presentavano carenti, e tanto più che lo erano diventate a fronte della riduzione della domanda in corso di causa da oltre un milione e centomila euro (in linea capitale) ad euro 178.202,63 in sede di deposito di note conclusive ex art. 281 sexies c.p.c.

Invero, quantunque la domanda di non potesse ritenersi nulla in relazione ai requisiti di determinatezza di cui all'art. 163 , III co. nn.3 e 4 c.p.c., la parte attrice sarebbe stata tuttavia tenuta, ai fini della sua intelligibilità, a specificarne il

contenuto attraverso un puntuale riferimento ai documenti prodotti, nella specie del tutto assente. Part

Invero, l'intera produzione documentale di solo apparentemente rispettava le prescrizioni di cui agli artt.163, III co. n.5 c.p.c. e 74-87 att. c.p.c.: infatti, nonostante l'atto di citazione e le successive memorie ex art.183, VI co. c.p.c. riportino in calce l'elenco dei documenti prodotti che si assumono rilevanti per la decisione, nominati secondo il loro attribuito contenuto, lo stesso CTU ha lamentato l'esistenza di un'enorme mole di documenti, in ordine ai quali il medesimo ha dovuto svolgere un difficile compito di individuazione e di conseguente riordino. Ancora, va osservato, che non sono stati prodotti tutti i contratti o gli ordinativi della , né tantomeno è stata fornita l'integrale prova dell'avvenuta esecuzione degli ordinativi . Part

Di conseguenza deve, in proposito, essere ricordato che 'compito del giudice è quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche di 'trovare' la documentazione che non si rinveniva sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivile -Cass. n. 11617/11' (Cass. n. 19006/22). Né da tali oneri la parte può essere sollevata per il fatto di agire per il pagamento di un 'elevatissimo numero di fatture' che porterebbe a predisporre un atto di centinaia di pagine, incompatibili tra l'altro con le previsioni in termini di sinteticità degli atti processuali : proprio la complessità delle pretese azionate avrebbe al contrario imposto a di rendere chiaro il contenuto della sua produzione. Ciò posto, in assenza della proposizione di appello incidentale da parte di non può la Corte che prendere atto dell'avvenuto svolgimento della CTU e delle conclusioni alle quali il consulente d'ufficio, a seguito di esaustiva ed approfondita indagine, esente da errori logico giuridici -reiterata in sede di chiarimenti -è pervenuto. Part Part

A fronte dell'accurata disamina compiuta dal CTU (alla quale più che lealmente ha collaborato la controparte)), non ha proceduto in sede di appello a contestare specificamente la ricostruzione contabile effettuata in sede di svolgimento della perizia d'ufficio o a mettere in evidenza errori che ne possano inficiare il contenuto, limitandosi a ribadire la completezza della prova documentale offerta e, di fatto ad insistere sulle domande già proposte in primo

grado, con motivi non sempre ricollegabili strettamente al contenuto della sentenza impugnata. Part

A fronte della completezza e condivisibilità della metodologia seguita dal CTU nel corso delle operazioni peritali, alle quali fa seguito un supplemento di periziali, la Corte non può che

condividere la ricostruzione effettuata dal Tribunale nell'impugnata sentenza e le relative statuizioni.

Con riferimento, poi, alla domanda per pagamento di interessi moratori ed interessi anatocistici maturati in riferimento ad ulteriori crediti che si assumono essere stati soddisfatti con ritardo rispetto alle scadenze pattuite, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2967 c.c., sarebbe stato onere di fornire la prova dei relativi fatti costitutivi, e cioè la scadenza dell'obbligazione e la data dell'avvenuto pagamento (che, una volta ammesso essere avvenuto, deve essere individuato temporalmente dalla parte attrice), elementi che non è stato possibile nemmeno per il CTU ricavare dai documenti prodotti, tanto che il perito non ha riconosciuto alcuna debenza per interessi di natura diversa da quelli moratori riconoscibili e riconosciuti limitatamente alla modica somma accertata come oggetto di debenza da parte di Part

Infine, va condivisa l'argomentazione spesa dal Tribunale in ordine al fatto che, relativamente alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 40,00 per ogni fattura per le spese di recupero del credito, che ne aveva l'onere, non ha comprovato che gli originari creditori avessero sostenuto i costi azionati (anche solo di sollecito), né che gli stessi sono desumibili in via di presunzione. Part

Quanto, da ultimo, alla domanda di pagamento per le medesime somme a titolo di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, essa è ammissibile soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui la prima sia stata respinta per carenza di prova (Cass. ord. n. 14944/22).

La sentenza va dunque integralmente confermata.

Alla luce della soccombenza di la parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte. Part

Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, fatta applicazione dei parametri di cui alle vigenti tabelle ministeriali, avuto riguardo al valore della

controversia (€ 565.041,75 come dichiarato dal difensore di all 'atto dell'iscrizione a ruolo della causa ), nonché dei parametri medi per cause di media difficoltà in relazione alle fasi difensive effettivamente espletate (studio € 5.706,00; introduttiva € 3.318,00 e decisionale € 9.487,00 ) e dei parametri minimi per la fase di trattazione (€ 3.822,00) svoltasi in unica udienza. Part Da ultimo, va accertata la sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater , comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.

## P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

-contro-

, avverso

la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1509/2024, pubblicata il 18/12/2024, così provvede:

rigetta l'appello;

pone le spese del presente grado, che liquida ai sensi del D.M.147/2022, nella complessiva somma di € 22.333,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge dovuti, a carico della parte appellante;

accerta la sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater , comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.

Così deciso, in Milano il 22.4.2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente *AVV\_ NOTAIO NOME COGNOME*

*AVV\_ NOTAIO NOME COGNOME*